

CONVENZIONE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEGLI IMMOBILI ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO DI CESENA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO

Con la presente convenzione da valersi ad ogni ragione ed effetto di legge tra:

Filiera Ortofrutticola Romagnola Spa via Dismano, 4001 47522 Cesena -FC - P.IVA 03594460408 info@formercato .it - PEC formercato@pec.it di seguito "FOR"

e

la Società _____, con sede legale in _____ CAP _____, Via _____ (Cod.Fisc./P.I.: _____), in persona del legale rappresentante _____, che di seguito

verrà denominata **Concessionario del Servizio;**

PREMESSO

- a) che FOR svolge l'attività di gestione del mercato all'ingrosso dei prodotti agroalimentari, ubicato presso il Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Cesena;
- b) che all'interno del il Mercato ortofrutticolo all'Ingrosso di Cesena e in osservanza della Legge Regionale n. 1/1998 FOR può concedere a terzi i servizi di facchinaggio ("**Servizio**");
- c) che FOR ha espletato una procedura di gara ad evidenza pubblica avente ad oggetto la concessione dei servizi di facchinaggio del Mercato Ortofrutticolo ("**Gara**");
- d) che in data _____ il L'organo amministrativo di FOR ha approvato l'esito della procedura di cui al punto c), individuando il soggetto al quale affidare il Servizio ("**Concessionario del Servizio**");
- e) che il Concessionario del Servizio, nell'ambito della Gara, si è impegnato al rispetto della Convenzione per l'espletamento del Servizio da eseguirsi negli spazi evidenziati in verde nell'allegata planimetria (all. 2.1 al Capitolato speciale) ed usufruire degli spazi evidenziati in giallo nella medesima planimetria utili a supporto dell'attività di Servizio;
- f) che il Concessionario di Servizio è in possesso di tutti i requisiti, soggettivi ed oggettivi, previsti dalla legge, dai regolamenti e dal bando di gara e relativi allegati;
- g) che il Concessionario di Servizio ha stipulato con FOR il _____ il Contratto avente ad oggetto lo svolgimento del Servizio ("**Contratto**");

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

1) PREMESSE

Le premesse debbono intendersi come parte integrante ed inscindibile della presente convenzione.

2) OGGETTO DELLA CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI 2.1) ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

FOR, sulla base del Contratto stipulato con il Concessionario di Servizio per lo svolgimento del Servizio provvede ad assegnare al medesimo Concessionario di Servizio, secondo quanto disposto dal presente atto (“**Convenzione**”) e dal Regolamento di Mercato e sue successive eventuali modifiche ed integrazioni, che accetta senza eccezione o riserva alcuna, l’Immobile, avente le seguenti caratteristiche e dotazioni:

2.1.a) Destinazione del fabbricato

L’Immobile è assegnato a titolo di struttura strumentale allo svolgimento del Servizio. Il Concessionario di Servizio potrà utilizzare per la propria attività le strutture anche al di fuori dell’orario di svolgimento del Servizio, nel rispetto delle norme vigenti, del Regolamento e senza arrecare danno a FOR e alle altre imprese insediate all’interno della struttura mercatale.

Il Concessionario di Servizio si impegna ed obbliga ad utilizzare sia l’Immobile che le relative dotazioni, nonché le parti e gli impianti di uso comune posti all’interno del il Mercato ortofrutticolo all’Ingrosso di Cesena con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo le esigenze dell’attività esercitata e nel rispetto della loro destinazione e dei diritti di utilizzazione degli altri operatori economici.

Tale utilizzo dovrà avvenire esclusivamente con personale dipendente del Concessionario di Servizio o, comunque, a contratto e per esigenze di servizio; diversamente l’utilizzo sarà considerato quale ipotesi di sub-concessione, con le conseguenze derivanti (vedi comma 2.1.d.)

2.1.b) Dotazioni strutturali ed impiantistiche di base

L’Immobile sarà consegnato nello stato di fatto in cui si trova, così come risultante da apposito verbale redatto all’atto della consegna dello stesso (“**Verbale di consegna**”) e con le dotazioni impiantistiche e strutturali rilevate in tale verbale.

Il Concessionario di Servizio sarà, altresì, tenuto agli obblighi previsti in termini di integrità e sicurezza nell’uso di qualunque tipologia di strumentazione elettrica ed elettronica, con particolare riferimento al dovere di sorveglianza sulle modalità d’uso e al dovere di adozione di dispositivi di sicurezza.

2.1.c) Stato dell'immobile e degli impianti

Il Concessionario di Servizio dichiara di avere piena e completa conoscenza dello stato dell'immobile e degli impianti, di trovarli di proprio gradimento e rispondenti alle proprie esigenze e di nulla avere conseguentemente ad eccepire o a richiedere.

2.1.d) Sub-concessione

È espressamente vietata qualsiasi sub-concessione anche parziale dell'Immobile e delle relative dotazioni oggetto della presente Convenzione a favore di terzi. L'eventuale inosservanza darà luogo all'immediata risoluzione dalla Convenzione ai sensi del successivo art. 15, fermo restando il diritto di FOR ad ottenere dal Concessionario di Servizio il risarcimento di qualsivoglia maggior danno, sia per danno emergente che per lucro cessante. La risoluzione decorre dalla data in cui FOR comunichi al concessionario di volersi avvalere di tale clausola.

3) CANONI

3.1) Canone di Concessione Immobili

Il Concessionario di Servizio per l'uso dell'immobile per l'esercizio del Servizio di facchinaggio (evidenziato in giallo nella Planimetria Moic All. 2.2), si impegna ed obbliga a corrispondere a FOR un canone annuale di **euro 20.000** (ventimila/00), oltre I.V.A. Detto canone dovrà essere corrisposto con la medesima decorrenza del Contratto stipulato con il Concessionario di Servizio per l'affidamento del Servizio e dovrà essere corrisposto a FOR mediante versamenti mensili anticipati di pari importo entro e non oltre il giorno dieci del mese.

Per le Aree di Servizio (evidenziate in verde nella Planimetria Moic All. 2.2), si impegna ed obbliga a corrispondere a FOR un canone annuale di **euro 15.000** (quindicimila/00), oltre I.V.A.

Detto canone dovrà essere corrisposto con la medesima decorrenza del Contratto stipulato con il Concessionario di Servizio per l'affidamento del Servizio e dovrà essere corrisposto a FOR mediante versamenti mensili anticipati di pari importo entro e non oltre il giorno dieci del mese.

3.1.a) Servizi e oneri accessori compresi nel canone di concessione

Sono compresi nel canone di concessione di cui al precedente **art. 3** i servizi e gli oneri accessori di seguito indicati:

3.1.b) Con riferimento alle aree interne al Mercato ortofrutticolo e di uso condiviso (intese come viabilità, corsia di commercializzazione e bagni pubblici):

- a) consumi (acqua servizi igienici, energia elettrica per illuminazione);

- b) manutenzioni straordinarie ed ordinarie relative alle strutture, aree (*a titolo esemplificativo e non esaustivo: strade, parcheggi, verde...*) ed impianti (*a titolo esemplificativo e non esaustivo: elettrici, idrici, antincendio, teleriscaldamento, telematico*) delle predette parti comuni;
- c) assicurazione dell'immobile per i rischi industriali ed RCT fabbricati;
- d) pulizia (*a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavaggio, pulizia, cura verde, derattizzazione, deragnatura, ecc.*) e allontanamento/smaltimento rifiuti collocati nelle parti comuni.

4) ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO DI SERVIZIO

Il Concessionario di Servizio accetta altresì, a proprie cura e spese, di svolgere i seguenti servizi:

4.1) Servizi per Utenze

Il Concessionario di Servizio dovrà provvedere a stipulare un contratto per fornitura di energia elettrica mediante voltura del POD di alimentazione dei caricabatteria e degli uffici, inoltre si rende disponibile a cedere alla società concedente la gestione energetica fermo restando che tale servizio non comporti un aggravio di costi rispetto le tariffe applicate dal gestore attualmente incaricato alla fornitura di energia elettrica, si impegnerà a corrisponderne una quota addizionale forfettaria integrativa al canone annuo di corrispettivo per il rimborso della utenza elettrica.

4.2) Servizio di pulizia e lavaggio delle superfici e di raccolta/smaltimento di rifiuti.

Il Concessionario di Servizio si obbliga ad eseguire la pulizia ed i lavaggi delle aree assegnate in modo esclusivo sulla base dello standard di servizio osservato da FOR nelle zone comuni dell'immobile in termini di frequenza e ad osservare le norme di raccolta e allontanamento rifiuti richieste da FOR nonché tutte le norme contenute nel regolamento di mercato.

Si precisa che anche la raccolta e lo smaltimento rifiuti dell'Immobile in concessione esclusiva è a cura e spese del Concessionario di Servizio.

Qualora il servizio di pulizia e lavaggio non sia eseguito secondo il livello segnalato richiesto da FOR con apposita scheda allegato al contratto, FOR previo avviso di 24 ore provvederà direttamente alla pulizia addebitandone i relativi oneri al concessionario. Il Concessionario di Servizio si impegna a rispettare tutte le istruzioni, le direttive, le circolari – comunque comunicate - che FOR impartirà in tema di pulizia dello stabilimento e di raccolta e smaltimento rifiuti.

FOR potrà, anche a richiesta degli operatori, provvedere all'organizzazione ed alla messa a disposizione di ulteriori servizi che il Concessionario di Servizio si impegna sin d'ora a

svolgere nell'interesse generale del Mercato Ortofrutticolo. Le norme di fruizione e di regolamentazione economica di detti servizi saranno di volta in volta concordate tra le parti.

5) SERVIZI DI MERCATO

L'accesso al il Mercato ortofrutticolo all'Ingrosso di Cesena, nell'ambito degli orari definiti di servizio pubblico di cui all'art. 21 del Capitolato Speciale, è disciplinato da apposite norme e da corrispettivi fissati annualmente da FOR.

Pertanto, il Concessionario di Servizio prende espressamente atto che l'accesso al Mercato Ortofrutticolo, per gli automezzi appartenenti a soggetti terzi diversi dal Concessionario di Servizio, "fornitori" e "clienti", è di tipo oneroso essendo previsti, per dette categorie, degli specifici corrispettivi di accesso, fissati annualmente da FOR, espletate le procedure di Regolamento, e da corrispondersi a quest'ultima contestualmente all'emissione del titolo di ingresso (tessera, biglietto/scontrino).

Gli automezzi contrassegnati dal marchio del Concessionario di Servizio e gli automezzi dei dipendenti avranno accesso gratuito al il Mercato ortofrutticolo all'Ingrosso di Cesena con le modalità stabilite da FOR.

In ogni caso il Concessionario di Servizio accetta espressamente che gli automezzi, anche di proprietà del medesimo Concessionario di Servizio, che trasportano merce conferita ai Concessionari alle vendite, dovranno pagare il corrispettivo d'entrata in vigore per la categoria conferenti commercianti.

6) DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente atto e avrà durata pari a quella del Contratto stipulato con il Concessionario di Servizio per l'affidamento del Servizio.

Il Concessionario di Servizio si impegna ed obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente, ad occupare con la diligenza del buon padre di famiglia lo spazio assegnato per tutta la durata della concessione di servizio, per adibirlo allo svolgimento dell'attività di cui alla presente Convenzione e ad assumere tutte le connesse obbligazioni.

Al termine di detto periodo il Concessionario di Servizio sarà tenuto a restituire a FOR gli spazi e le strutture nello stato di fatto in cui le aveva ricevute, liberi da cose e persone. Resta inteso che il Concessionario di Servizio potrà apportare migliorie e modifiche dell'immobile, previa autorizzazione di FOR sempre che siano state ottenute – a sua esclusiva cura e spese e sotto la sua esclusiva responsabilità - tutte le necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti.

Rimangono in ogni caso ferme ed impregiudicate tutte le obbligazioni assunte con la presente Convenzione, ed in particolare quelle afferenti all'obbligo di pagamento del canone e dei servizi di cui ai precedenti artt. 3) e 4) che decorrono dal momento della consegna dell'immobile.

7) REGOLAMENTO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO DI CESENA

Il Concessionario di Servizio dichiara di prendere atto e, conseguentemente, si impegna alla piena osservanza del Regolamento vigente nell'arco temporale di validità della concessione comprese le eventuali modifiche e variazioni che saranno eventualmente apportate.

8) RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI

8.1) Custodia delle strutture

Il Concessionario di Servizio, a far tempo dalla data di consegna dell'Immobile indicato nell'apposito verbale, ne assume la custodia e, quindi, è responsabile, sotto ogni profilo, dello spazio e di tutte le relative dotazioni impiantistiche. Ne deriva che il medesimo Concessionario di Servizio risponderà di tutti i danni a cose e persone causati anche per il tramite dei propri dipendenti e delle persone al proprio servizio o, comunque, incaricate.

Il Concessionario di Servizio sarà responsabile, inoltre, dei danni - anche a terzi, cose o persone - derivanti dalla mancata o inadeguata manutenzione ordinaria dello spazio e delle dotazioni impiantistiche oggetto della concessione presenti nelle strutture assegnategli.

8.2) Polizze assicurative a carico del Concessionario di Servizio

La garanzia prestata per La Concessione del Servizio dovrà comprendere anche la copertura dei danni subiti da FOR a causa del danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, dell'Immobile, compresi gli impianti in esso presenti. Detta polizza dovrà inoltre assicurare i beni tutti contenuti nell'immobile, compresi quelli di proprietà del Concessionario di Servizio.

9) DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione della presente Convenzione vale la garanzia prestata per l'esecuzione del servizio che deve essere relativa anche ai profili di cui al presente atto.

10) OBBLIGHI E PRESCRIZIONI ULTERIORI

Il Concessionario, inoltre, si impegna ed obbliga nei confronti di FOR ad osservare le seguenti prescrizioni.

10.1) Obblighi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Con riferimento all'immobile oggetto della presente Convenzione, il Concessionario di Servizio è esclusivo responsabile in materia di igiene salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., relativamente alla attività svolta.

Poiché l'Immobile è inserito all'interno di una struttura più ampia – il Mercato ortofrutticolo all'Ingrosso di Cesena – il Concessionario di Servizio si impegna ad adottare tutte le misure e le cautele necessarie relativamente all'utilizzo degli spazi comuni, alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed alla salvaguardia dell'incolumità del personale, come previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nonché dalle norme collegate e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata della presente Convenzione.

10.2) Altre prescrizioni

Il Concessionario di Servizio, inoltre, si impegna ad osservare le seguenti prescrizioni:

- a)** non potrà esercitare nell'Immobile attività diverse da quelle autorizzate, attività in concorrenza con quelle esercitate dai Concessionari alle vendite, attività pericolose, insalubri, rumorose, e comunque, a tenere comportamenti incompatibili con la struttura e l'utilizzazione normale delle parti, cose ed impianti;
- b)** non dovrà tenere, per ragioni di sicurezza, nell'Immobile o nelle parti di uso comune sostanze e materiali infiammabili;
- c)** non potrà installare antenne di qualsiasi specie, nonché impianti di qualsiasi genere, senza la preventiva autorizzazione di FOR. Il Concessionario di Servizio potrà, a sua cura e spese, previa autorizzazione scritta di FOR, installare eventuali, insegne e segnalazioni pubblicitarie. Tali insegne, che in nessun caso dovranno arrecare disturbo agli altri operatori, dovranno essere conformi alle disposizioni generali di FOR.
- d)** non potrà recingere piazzali e/o parcheggi, siano essi di uso comune o di uso esclusivo, senza la preventiva autorizzazione di FOR;
- e)** non potrà collocare o realizzare su piazzali e/o parcheggi di uso comune attrezzature fisse o non immediatamente removibili, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo - strutture frigorifere, tettoie, recinzioni, etc;
- f)** non potrà effettuare opere che arrechino danno alle parti, cose ed impianti in uso esclusivo e/o comune nonché interventi di qualsivoglia natura che alterino

l'immagine architettonica, la conservazione, l'efficacia e la funzionalità dell'Immobile in concessione;

- g)** dovrà rispettare tutte le disposizioni applicabili alle attività del settore, ivi compresi i regolamenti edilizi e quelli sanitari;
- h)** non dovrà tenere comportamenti, che, comunque, possano arrecare danno o disturbo a terzi;
- i)** non dovrà detenere merci, imballaggi, pallet, bin, materiali di qualsiasi natura, in misura superiore a quella individuata come carico d'incendio e riportata nella pratica di Prevenzione Incendi di FOR. A tal proposito per la gestione del servizio eventuale di pallet a rendere sarà individuata di concerto con FOR l'area di accumulo dei pallet e ne sarà identificata l'altezza;
- j)** non dovrà ricoverare autoveicoli e/o motoveicoli all'interno nella parte coperta dell'Immobile;
- k)** relativamente alle parti comuni, non dovrà avere comportamenti che compromettano la sicurezza generale. E' tassativamente vietata l'occupazione anche temporanea delle vie di fuga, con il deposito di merci, imballaggi, pallet, bin, materiali di qualsiasi natura, mezzi per la movimentazione, stazioni per la ricarica delle batterie e attività di carico e scarico;
- D)** non dovrà abbandonare rifiuti di alcun genere nelle parti comuni di FOR. In caso di inosservanza da parte del Concessionario di Servizio di una o più delle prescrizioni di cui al presente articolo, FOR potrà a proprio insindacabile giudizio, irrogare le sanzioni previste dal Capitolato Speciale inerente al servizio reso, fatta comunque salva la facoltà di revoca della concessione di servizio

11) MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRUTTURE IMMOBILI

Il Concessionario di Servizio sarà tenuto ad eseguire, a proprie ed esclusive cura e spese, le opere di manutenzione ordinaria dell'immobile concesso in uso esclusivo, comprendendosi tra le altre: impianti, infissi, seminfissi, rampe di carico, estintori e sistemi equipaggiati con continuità e tempestività e nel rispetto delle norme vigenti e delle istruzioni impartite da FOR con Verbale di Consegna.

Per la manutenzione delle rampe di carico il Concessionario di Servizio è tenuto a sottoscrivere, a proprie cura e spese, idonei contratti di manutenzione periodica.

Copia dei suddetti contratti dovrà essere consegnata a FOR al momento della sottoscrizione della presente Convenzione e successivamente, ad ogni scadenza, dovrà essere tempestivamente consegnata anche copia della documentazione di rinnovo.

FOR provvederà a cadenze annuali, mediante propri incaricati a verificare lo stato di manutenzione dell'Immobile e delle relative dotazioni, indicando per iscritto al

Concessionario di Servizio gli interventi necessari che dovrà effettuare entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Nel caso in cui il Concessionario di Servizio non dovesse provvedere entro il suddetto termine alle opere di manutenzione ordinaria, FOR od un suo delegato avrà la facoltà di provvedervi direttamente addebitandone i relativi costi al Concessionario.

Gli interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere eseguiti da ditte specializzate, a regola d'arte e con l'impiego di materiali di prima qualità e dello stesso tipo e caratteristiche tecniche di quelli originariamente utilizzati e nel rispetto di tutte le prescrizioni tecniche che FOR riterrà di indicare. Sarà cura del Concessionario di Servizio richiedere a FOR le suddette informazioni (caratteristiche e prescrizioni). Il Concessionario di Servizio potrà commissionare gli interventi di manutenzione ordinaria solamente a ditte esecutrici che siano in regola con tutte le disposizioni vigenti.

In caso di danni a cose e/o persone provocati nel corso dell'esecuzione dei lavori dalla ditta esecutrice, il Concessionario sarà ritenuto responsabile in solido con la ditta medesima.

FOR potrà, in qualunque momento, richiedere la sospensione dei lavori che, a suo insindacabile giudizio, non rispondano alle prescrizioni scritte fornite prima e durante l'esecuzione degli stessi. FOR entro 15 (quindici) giorni dalla sospensione dei lavori provvederà ad inviare all'impresa concessionaria comunicazione circa le motivazioni adottate per la richiesta di sospensione.

Gli interventi sugli impianti come pure sulle strutture portanti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: travi, pilastri, coperti) ad esclusione di quelli espressamente sottoelencati saranno effettuati da FOR che successivamente addebiterà al Concessionario di Servizio la quota di oneri a suo insindacabile giudizio riconducibile a responsabilità del Concessionario di Servizio in termini di mancata diligenza del buon padre di famiglia.

Le seguenti operazioni di manutenzione ordinaria delle aree e dei locali dovranno essere svolte, a proprie cura e spese, dal Concessionario di Servizio.

- a)** Controllo, verifica e riparazione anche con sostituzione di componenti dell'impianto elettrico delle aree e dei locali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: lampade, quadri elettrici, interruttori, prese di corrente, contatori, deviatori, pulsanti e segnalatori acustici e luminosi, citofoni, ecc.).
- b)** Controllo, verifica e riparazione anche con sostituzione di componenti degli impianti meccanici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: rubinetterie, apparecchi sanitari, sifoni, saracinesche, contatori divisionali, ecc.).
- c)** Riparazione degli intonaci, dei rivestimenti, dei controsoffitti e del pavimento del bagno.

- d)** Manutenzione e riparazione anche con sostituzione di componenti degli infissi relativi ai locali ad uso ufficio e servizio igienico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: maniglie, serrature, ecc.).
- e)** Manutenzione e riparazione anche con sostituzione di componenti delle rampe di carico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pulsantiere, quadri elettrici di manovra, centraline, pistoni e tubi oleodinamici, strutture portanti, organi di movimento, lamiere, ecc.).
- f)** Manutenzione e riparazione delle pavimentazioni in conglomerato cementizio e delle scale per danni dovuti all'uso o per cause accidentali.
- g)** Riparazione e sostituzione di tutte le opere, gli impianti e le apparecchiature integrative e/o aggiuntive realizzate direttamente dal Concessionario di Servizio, se dallo stesso ancora ritenute utili al fine dello svolgimento dell'attività.
- h)** Tinteggiature e verniciature di pareti, degli infissi interni ed esterni dei locali e nelle aree consegnate al Concessionario di Servizio.

Per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, dovranno essere concordati con FOR tempi, modalità e metodi compresi i luoghi di deposito dei materiali e delle attrezzature necessarie.

Tutti i rifiuti ed i materiali di risulta dovranno essere allontanati e smaltiti, a spese del Concessionario di Servizio e secondo le istruzioni di FOR.

12) MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Il Concessionario di Servizio è obbligato a comunicare immediatamente a FOR per iscritto il manifestarsi di guasti a strutture ed impianti. Qualora il Concessionario di Servizio non osservi tale obbligo sarà ritenuto esclusivo responsabile dei danni che dovessero essere arrecati sia alla struttura sia agli impianti esistenti nonché alle merci ed attrezzature di proprietà del Concessionario di Servizio medesimo, il quale rinuncia sin d'ora ad ogni e qualsiasi richiesta di risarcimento.

FOR comunicherà al Concessionario di Servizio, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, l'inizio dei lavori, salvo cause di forza maggiore o casi di particolare emergenza. Il Concessionario dovrà organizzare la propria attività in modo da consentire l'esecuzione dei lavori senza frapporre ostacoli e/o intralci di qualsivoglia natura. In nessun caso il Concessionario di Servizio potrà eseguire interventi che interessino la struttura.

Agli effetti degli articoli 1667 e 1669 del c.c., FOR dichiara di essere garante per eventuali vizi e difformità non palesati ed occulti della struttura.

13) RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO

Il ritardato o l'omesso pagamento, protrattosi per oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza di qualsiasi somma dovuta, ivi compreso il canone di concessione, costituirà accertata morosità, per la quale FOR potrà, in qualunque momento, procedere all'escussione della garanzia inerente al servizio, in ragione della somma dovuta.

Il Concessionario di Servizio sarà tenuto, inoltre, a corrispondere sugli importi non pagati entro le scadenze stabilite gli interessi di mora nella misura stabilita dal D.lgs. n. 231/2002.

Il ripetersi nell'arco di 3 (tre) mesi della morosità nella misura sopra descritta comporterà la facoltà per FOR di revocare la concessione ai sensi del successivo art. 14, fatto salvo il diritto di FOR al risarcimento di tutti i danni subiti, patiti e patendi.

14) REVOCA DELLA CONCESSIONE

FOR avrà la facoltà di revocare la concessione, oltre nelle ipotesi espressamente previste dalla presente Convenzione, nei seguenti casi:

- casi previsti dal Capitolato Speciale;
- mancato pagamento del canone di concessione nell'ipotesi prevista dall'art. 13,
- sub-concessione o cessione a terzi a qualunque titolo della presente Convenzione;
- violazioni ripetute delle norme del Regolamento o della presente Convenzione;
- grave violazione delle norme, delle prescrizioni e dei piani relativi alla sicurezza. FOR valuterà a suo insindacabile giudizio la anzidetta gravità della violazione, anche in considerazione della tutela degli altri operatori economici e dei soggetti presenti o operanti nel Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso, ivi compresa lo stesso FOR;
- in caso di violazione dell'obbligo di adibire l'Immobile alle sole attività espressamente consentite ai sensi della presente Convenzione;
- deposito negli spazi assegnati in concessione di beni, cose e/o materiale non correlato alle attività consentite ai sensi della presente Convenzione;
- in caso di accertata violazione delle norme di sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008).

Qualora ricorra una delle predette fattispecie, FOR notificherà il fatto contestato al Concessionario, che nei successivi 10 (dieci) giorni dovrà presentare le proprie controdeduzioni. FOR, in caso di mancata tempestiva risposta del Concessionario di Servizio oppure di ritenuta insufficienza o infondatezza delle controdeduzioni presentate potrà notificare il provvedimento di revoca.

In caso di revoca il Concessionario sarà tenuto a restituire a FOR entro giorni 30 (trenta) dalla ricezione della comunicazione dell'intervenuta revoca, l'Immobile nello stato di

fatto e di diritto in cui lo aveva ricevuto, libero da cose e persone. Resta inteso che tutti gli oneri previsti dalla presente Convenzione ivi compreso il canone continueranno a decorrere fino al momento della consegna dell'Immobile.

La mancata riconsegna dell'Immobile entro i termini indicati nell'atto di revoca da parte di FOR comporterà l'applicazione di una penale giornaliera pari al 10% (dieci per cento) del canone mensile di concessione.

15) RISOLUZIONE

Oltre a quanto previsto all'art. 14 in termini di revoca della concessione, la presente Convenzione è da intendersi strettamente correlata all'affidamento del Servizio. Il venir meno, per qualunque ragione dell'affidamento del Servizio, comporta la risoluzione della presente Convenzione, fatta salva la richiesta di qualsivoglia maggior danno.

16) CESSIONE DEI CREDITI

Il Concessionario autorizza, ora per allora, FOR a cedere, in tutto o in parte, a terzi i crediti derivanti dalla presente Convenzione.

Pertanto, in caso di cessione dei crediti, FOR comunicherà per iscritto al Concessionario di Servizio il nominativo e/o la ragione sociale del terzo cessionario e l'importo del credito ceduto e, conseguentemente, il Concessionario di Servizio sarà tenuto ad eseguire il pagamento direttamente a favore del medesimo cessionario.

La suddetta modalità di pagamento avrà efficacia fino alla revoca, disdetta o risoluzione della presente Convenzione.

17) CONSEGNA DELLE STRUTTURE IMMOBILI

La consegna dell'Immobile avverrà mediante apposito verbale successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, e non oltre le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del Servizio.

18) MODIFICHE AL PRESENTE ATTO

Non potranno essere apportate modifiche alla presente Convenzione se non con atto scritto controfirmato da entrambe le parti, fatte salve le modifiche derivanti da norme di legge ovvero dal Regolamento del il Mercato ortofrutticolo all'Ingrosso di Cesena.

19) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le parti in epigrafe convengono di devolvere ogni eventuale controversia relativa, connessa e/o conseguente all'interpretazione, all'inadempimento e/o allo scioglimento della presente Convenzione alla giurisdizione esclusiva del Foro di Forlì/Cesena.

20) AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

FOR e il Concessionario, ognuno nella propria qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati personali, come tali tenuti al pieno rispetto della normativa vigente in materia di Privacy, e segnatamente all'adozione di tutte le misure di sicurezza con la sottoscrizione della presente Convenzione si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali per tutte le finalità e gli scopi connessi all'adempimento degli obblighi nascenti da tale accordo.

Il Concessionario di Servizio dichiara di aver ricevuto specifica informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e si impegna, ove occorra, a prestare il proprio consenso per il trattamento dei dati personali, anche sensibili e/o giudiziari, necessari all'esecuzione della Convenzione.

lì _____

Filiera Ortofrutticola Romagnola Spa

Il Concessionario del Servizio

ALLEGATO: 2.2 Planimetria catasto MoiC